Data 17-09-2016

Pagina 19

a 17-09-20 ina 19

## il Giornale

di Corrado Sforza Fogliani\*
La lente
sulla casa

## Condominio e distacco dell'impianto

S u queste colonne abbia-mo più volte trattato del distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento, fattispecie che, dopo le modifiche recate dalla legge di riforma del condominio (numero 220 del 2012), è ora disciplinata dall'articolo 1118 del codice civile (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni), il quale, al quarto comma, prevede, espressamente, la possibilità, da parte del singolo condi rinunciare domino, all'utilizzo di tale impianto, se dal distacco non derivino «notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini».

Proprio con riguardo ai suddetti presupposti per il distacco, occorre però chiarire, in questa sede, un aspetto: se l'aggettivo «notevoli» si riferisca solo agli «squilibri di funzionamento» o anche agli «aggravi di spesa».

L'interpretazione preferibile, alla luce della disgiunzione «o» in luogo della congiunzione «e» - è che l'aggettivo in questione si riferisca solo agli «squilibri di funzionamento». Ciò, tuttavia, con la necessaria precisazione che gli «aggravi di spesa», cui fa riferimento la norma, debbono comunque avere una certa rilevanza oggettiva. Diversamente opinando, infatti, si renderebbe difficilmente realizzabile, se non addirittura impossibile, qualunque distacco, giacché la rinuncia, specie considerando i sistemi di riscaldamento più datati, non porta, generalmente, ad una corrispondente diminuzione dei consumi, pari alla quota del condomino distaccatosi.

E ciò dunque non può che tradursi in un aggravio di spesa, seppure in alcuni casi minimo, a carico dei condòmini che vogliono continuare a servirsi dell'impianto comune.

\*presidente Centro studi Confediliza

